

NOTA INFORMATIVA 19/2024:

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il concordato preventivo biennale, introdotto con il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n.13, è uno strumento che consente ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o al regime forfetario di concordare il proprio imponibile ai fini Irpef o Ires ed Irap per un biennio (2024-2025 il primo), in modo da predeterminare le imposte dovute. L'istituto ha acquisito una veste definitiva con le modifiche introdotte dal D.lgs. 5 agosto 2024, n.108.

Sono esclusi dal concordato preventivo biennale i soggetti che:

- a) nel 2023 hanno una causa di esclusione degli ISA (es. inizio dell'attività o ricavi o compensi superiori a € 5.164.569) o, se forfetari, sono al primo anno di attività;
- b) hanno debiti fiscali o previdenziali definitivi pari o superiori a 5.000 euro;
- c) hanno omesso la dichiarazione dei redditi in uno dei 3 periodi d'imposta precedenti al biennio;
- d) sono stati condannati per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio;
- e) hanno conseguito nel 2023 redditi esenti o esclusi (es. plusvalenze pex) superiori al 40% del reddito;
- f) sono interessati, nel 2024, da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche alla compagine sociale (relative a società di persone o associazioni professionali).

L'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il software per la comunicazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, dei dati necessari, insieme alle informazioni già nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria, per la proposta di concordato, elaborata istantaneamente attraverso i seguenti passaggi: misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia; valutazione dei risultati economici della gestione operativa negli ultimi tre periodi d'imposta; confronto con i valori di riferimento settoriali; rivalutazione (tanto più elevata quanto più basso è il punteggio ISA) con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Con la proposta, l'AdE individua il reddito della gestione ordinaria per i periodi d'imposta 2024 e 2025; tuttavia, per i forfetari (in via sperimentale), l'applicazione del concordato preventivo è limitata alla sola annualità 2024. Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 il maggiore reddito elaborato dal software è ridotto del 50%. Nella determinazione del reddito non si tiene conto delle poste straordinarie, ovvero delle plusvalenze e minusvalenze di beni strumentali o sopravvenienze attive e passive nonché delle perdite su crediti, che vanno a diminuire o aumentare il reddito imponibile.

Con l'accettazione della proposta (entro il 31 ottobre 2024 in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi), il contribuente si obbliga a dichiarare il reddito ai fini Ires o Irpef e Irap elaborato dal software, fatte salve le modifiche in aumento e in diminuzione derivanti dalle suindicate poste straordinarie. Le imprese potranno inoltre dedurre da tale risultato le eventuali perdite pregresse, tenendo però conto che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore ad euro 2.000.

Per i forfetari, che possono dedurre dal reddito proposto i contributi previdenziali, il reddito proposto non potrà essere influenzato da variazioni in aumento o diminuzione (essendo ordinariamente determinato indipendentemente dalle poste straordinarie).

Il contribuente ha possibilità di optare per una tassazione sostitutiva dell'Irpef o dell'Ires sulla differenza tra il reddito 2023 e quello concordato applicando un'aliquota del 10%, per i contribuenti con punteggio ISA superiore a 8; del 12%, per i contribuenti con punteggio ISA tra 6 e 8; del 15%, per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6; del 10% (o 3% se nuova attività) per i forfetari.

Il concordato non ha rilevanza a fini IVA che resta pertanto applicata e dovuta in modo ordinario.

L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati; per il solo 2024, se l'acconto è versato in due rate, la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie; per la seconda occorrerà sommare, a quanto già quantificato con il metodo tradizionale, il 10% per l'Irpef/Ires (3% nel caso di attività iniziata nel 2023) e il 3% per l'Irap, della differenza fra il maggior reddito calcolato sulla base del concordato e quello determinato con il metodo storico depurato dalle componenti straordinarie.

Nei confronti dei soggetti in regime di concordato preventivo biennale sono preclusi gli accertamenti e si applicano tutte le agevolazioni previste dal regime premiale Isa, ovvero l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni o della garanzia di rimborso Iva, l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e l'anticipazione di un anno del termine di decadenza per l'accertamento, anche ai fini dell'Iva.

Il concordato cessa di produrre effetti per quei contribuenti che realizzano redditi inferiori del 30% rispetto a quelli concordati, in presenza di specifiche circostanze eccezionali, quali eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività; sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività; liquidazione ordinaria o giudiziale; cessione in affitto dell'unica azienda; sospensione dell'attività o la sospensione della professione. Le suddette circostanze, se determinanti una sospensione temporanea dell'attività, possono dar luogo ad un adeguamento della proposta di concordato con una riduzione del 10% (sospensione tra 30 e 60 giorni); del 20% (sospensione tra 60 e 120) o del 30% (sospensione superiore a 120) del reddito.

Inoltre, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente cessa o modifica l'attività (con applicazione di un nuovo ISA), aderisce al regime forfetario, sia interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o (relativamente a società di persone o associazioni) da modifiche della compagine sociale o dichiara ricavi o compensi superiori a 7.746.853,50 euro (se soggetto agli ISA) o 150.000 (se forfetario).

Il contribuente decade dal concordato, che cessa di avere effetto per entrambi i periodi di imposta, nei seguenti casi (restando comunque dovute le imposte determinate in base ai redditi concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti):

- a seguito di controlli dei periodi oggetto del concordato od in quello precedente risulta l'esistenza di ricavi non dichiarati o costi non deducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato;
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi 2023, i dati e le informazioni dichiarate portano a una determinazione dell'imponibile diverso rispetto a quelli in base ai quali è intervenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- commissione di violazioni di non lieve entità (es. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi);
- a seguito di controllo automatico (avviso bonari) risulta l'omesso versamento delle somme derivanti dall'applicazione del concordato biennale.

Allo scadere del biennio 2024-2025 l'Agenzia delle Entrate formulerà una proposta relativa al biennio successivo, fermi restando i requisiti di accesso e l'assenza di cause di esclusione.

L'adesione al concordato deve essere finalizzata entro il 31 ottobre, così che i contribuenti forfetari, che devono assumere l'impegno per il solo 2024, saranno in grado di decidere sulla base di previsioni presumibilmente fondate mentre i contribuenti ISA aderiranno solo in caso di ragionevole certezza di conseguire redditi superiori anche nel 2025. Fuori da questi casi di palese convenienza, il concordato non risulta particolarmente attrattivo, tenuto anche conto della sua irrilevanza ai fini iva, degli elevati rischi di decadenza e dell'assenza di penalizzazioni o rischi specifici a carico di chi non aderisca.

3 settembre 2024